



COMUNE DI
CONTURSI TERME

**Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di
democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei
cittadini.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

Regolamento sui diritti e doveri di partecipazione, di democrazia diretta e partecipativa e di informazione dei cittadini

TITOLO I.	PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ.....	4
CAPO I.	PRINCIPI GENERALI	4
Art. 1.	Oggetto del Regolamento	4
Art. 2.	La partecipazione popolare	4
Art. 3.	Principi del Regolamento.....	4
Art. 4.	Finalità	4
CAPO II.	FORME DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	4
Art. 5.	Organismi di partecipazione popolare	4
Art. 6.	Strumenti di partecipazione popolare.....	4
Art. 7.	Istituti di democrazia diretta e partecipativa	5
CAPO III.	COMMISSIONE DEI GARANTI.....	5
Art. 8.	Istituzione e finalità	5
Art. 9.	Composizione	5
Art. 10.	Convocazione.....	5
Art. 11.	Funzioni	5
Art. 12.	Deliberazioni.....	5
TITOLO II.	ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	5
CAPO I.	TAVOLI DI LAVORO	5
Art. 13.	Definizione.....	5
Art. 14.	Istituzione	5
Art. 15.	Coordinamento.....	6
CAPO II.	COMITATI DI QUARTIERE E DI ZONA	6
Art. 16.	Definizioni e finalità	6
Art. 17.	Funzioni dei comitati di quartiere e di zona.....	6
Art. 18.	Attività e funzionamento.....	6
Art. 19.	Rapporti con gli organi comunali.....	6
Art. 20.	Referenti.....	7
Art. 21.	Incontri pubblici.....	7
Art. 22.	Definizione territoriale del quartiere.....	7
TITOLO III.	STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.....	7
CAPO I.	INFORMAZIONE	7
Art. 23.	Principi generali.....	7
Art. 24.	Newsletter comunale	8

Art. 25.	Sondaggio On line	8
Art. 26.	Bacheca dei cittadini.....	8
CAPO II.	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.....	8
Art. 27.	Finalità	8
Art. 28.	Requisiti	9
Art. 29.	Iscrizione all'Albo delle Associazioni	9
Art. 30.	Aggiornamento dell'Albo.....	9
Art. 31.	Segreteria	9
Art. 32.	Forme di pubblicità.....	9
CAPO III.	AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E PATTI DI COLLABORAZIONE	9
Art. 33.	Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	10
Art. 34.	Definizioni.....	10
Art. 35.	Principi generali.....	10
Art. 36.	Cittadini attivi	11
Art. 37.	Patto di collaborazione.....	12
Art. 38.	Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione.....	13
Art. 39.	Collaborazioni proposte dall'Amministrazione comunale.....	13
Art. 40.	Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi	13
Art. 41.	Valutazione e approvazione delle proposte.....	13
Art. 42.	Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici 14	
Art. 43.	Formazione	14
Art. 44.	Forme di sostegno	14
Art. 45.	Affiancamento di dipendenti comunali.....	15
Art. 46.	Autofinanziamento.....	15
Art. 47.	Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	15
Art. 48.	Prevenzione dei rischi ed assicurazione	16
Art. 49.	Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità	16
Art. 50.	Tentativo di conciliazione	17
Art. 51.	Clausole interpretative	17
Art. 52.	Comunicazione dell'Amministrazione condivisa	17
TITOLO IV.	ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA.....	18
CAPO I.	ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.....	18
Art. 53.	Principi generali.....	18
Art. 54.	Istanze.....	18
Art. 55.	Petizioni	18
Art. 56.	Proposte di deliberazione di iniziativa popolare	18

CAPO II.	BILANCIO PARTECIPATIVO	19
Art. 57.	Finalità e principi generali	19
Art. 58.	Soggetti della partecipazione	19
Art. 59.	Definizione del budget e delle aree tematiche	20
Art. 60.	Avviso pubblico.....	20
Art. 61.	Gruppo di Lavoro Organizzativo	20
Art. 62.	Fasi e modalità della partecipazione	20
Art. 63.	Informazione.....	20
Art. 64.	Consultazione e raccolta delle proposte	20
Art. 65.	Valutazione delle proposte.....	21
Art. 66.	Votazione.....	21
TITOLO V.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	22
Art. 67.	Pubblicità del regolamento	22
Art. 68.	Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa.....	22
Art. 69.	Capitolo di spesa.....	22
Art. 70.	Revisione del regolamento	22
Art. 71.	Informativa sul trattamento dei dati personali	22
Art. 72.	Albo delle Associazioni	23
Art. 73.	Entrata in vigore	23

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza dell'art.8 T.U. n. 267/2000 e del vigente Statuto del Comune di Contursi Terme disciplina i principi generali della partecipazione popolare al governo della città.

Art. 2. La partecipazione popolare

1. Il Comune di Contursi Terme riconosce nella partecipazione popolare un metodo fondamentale per la formazione delle decisioni in ogni aspetto dell'azione amministrativa dell'Ente. Il processo partecipativo non si limita agli aspetti di informazione e consultazione, ma contribuisce in modo non occasionale alla definizione delle scelte amministrative.

Art. 3. Principi del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, per partecipazione popolare si intende ogni azione volta al coinvolgimento dei cittadini nell'azione politica e amministrativa della Città, secondo criteri di continuità e strutturazione. A questo scopo, il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi generali:
 - a. trasparenza e circolarità delle informazioni, intese come dialogo strutturato, continuativo e bidirezionale fra cittadini e organi comunali;
 - b. democrazia partecipativa e diretta, intesa come esercizio diretto del potere decisionale da parte dei cittadini su questioni riguardanti l'interesse generale;
 - c. consultazione, intesa come processo di coinvolgimento dei cittadini nella discussione e nella valutazione delle politiche e delle strategie dell'ente;
 - d. sussidiarietà, intesa come autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e per la cura dei beni comuni.

Art. 4. Finalità

1. Il presente Regolamento ha l'obiettivo di garantire ai cittadini, attraverso un'informazione tempestiva e preventiva, la massima partecipazione nella gestione e nell'attuazione dei singoli piani e progetti del Comune ed un effettivo dialogo nell'interesse pubblico, anche al fine di un uso più appropriato delle risorse.
2. La partecipazione non è finalizzata soltanto all'elaborazione di piani e progetti o degli strumenti previsti dalla normativa, ma anche alla discussione, individuazione e valutazione di politiche o di quadri strategici.

CAPO II. FORME DISCIPLINATE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 5. Organismi di partecipazione popolare

1. Il presente Regolamento disciplina la partecipazione popolare al governo della città attraverso i seguenti organismi:
 - a. Tavoli di lavoro
 - b. Comitati di quartiere e di frazione

Art. 6. Strumenti di partecipazione popolare

1. Il presente Regolamento disciplina altresì la partecipazione popolare al governo della città attraverso i seguenti strumenti:

- a. Bachecca e sondaggi on line
- b. Patti di collaborazione

Art. 7. Istituti di democrazia diretta e partecipativa

1. Il presente Regolamento disciplina, infine, la partecipazione popolare al governo della città attraverso i seguenti istituti di democrazia diretta e partecipativa:
 - a. Istanze e petizioni
 - b. Proposte di deliberazione di iniziativa popolare
 - c. Bilancio partecipativo

CAPO III. COMMISSIONE DEI GARANTI

Art. 8. Istituzione e finalità

1. La Commissione di Garanti è l'organo di garanzia a tutela dei diritti di partecipazione all'attività del Comune da parte dei cittadini attraverso gli organismi, gli strumenti e gli istituti previsti dal presente Regolamento.

Art. 9. Composizione

1. La Commissione è composta da:
 - a. Presidente del Consiglio Comunale
 - b. un membro designato dalla maggioranza
 - c. un membro designato dalla minoranza
 - d. Segretario Comunale
 - e. Responsabile dell'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa, che svolge anche le funzioni di Segretario

Art. 10. Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Segretario ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. Il verbale è redatto dal Segretario.

Art. 11. Funzioni

1. La Commissione è garante della corretta interpretazione del presente Regolamento, in caso di controversie e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
2. Nell'ambito delle funzioni assegnate la Commissione può, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, richiedere consulenza ad esperti esterni all'Ente.

Art. 12. Deliberazioni

1. La Commissione dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO II. ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I. TAVOLI DI LAVORO

Art. 13. Definizione

1. Per tavolo di lavoro si intende un gruppo di persone che elabora proposte e progetti su temi specifici di competenza comunale o sovracomunale.
2. Il Comune riconosce i tavoli di lavoro come strumento di partecipazione all'attività amministrativa e di supporto all'Assessore/Consigliere delegato o Commissione competente per materia.

Art. 14. Istituzione

1. Un tavolo di lavoro può essere istituito dal Sindaco, da un Assessore/Consigliere delegato o dalla Commissione Capigruppo, anche con modalità informali, a condizione che:
 - a. ne venga data ampia pubblicità
 - b. la partecipazione sia sempre aperta a tutti coloro che lo desiderano
 - c. sia consentita la partecipazione sia come singoli cittadini sia come rappresentanti di associazioni
 - d. il calendario degli incontri sia pubblico.

Art. 15. Coordinamento

1. Ogni tavolo di lavoro deve dotarsi di un proprio coordinatore con la funzione di calendarizzare gli incontri e mantenere i rapporti con il Comune. Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali possono ricoprire il ruolo di coordinatore.

CAPO II. COMITATI DI QUARTIERE E DI ZONA

Art. 16. Definizioni e finalità

1. Il Comitato di quartiere o di zona è un organismo spontaneo, atto a facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e a garantire l'espressione delle esigenze di tutti i gruppi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, l'Amministrazione riconosce i Comitati spontanei di quartiere o di frazione quali strumenti per favorire il processo democratico e partecipativo sul territorio comunale.

Art. 17. Funzioni dei comitati di quartiere e di zona

1. I Comitati hanno la funzione di rappresentare le istanze dei cittadini residenti e sono finalizzati a:
 - a. proporre alle istituzioni, ai vari livelli, tutte le iniziative atte a migliorare la vita nel quartiere, nelle zone e quindi nell'intera comunità;
 - b. sensibilizzare le coscienze dei cittadini per sviluppare la crescita culturale e sociale per una partecipazione propositiva e costruttiva alla vita istituzionale dell'ente comunale e della comunità nel suo insieme.

Art. 18. Attività e funzionamento

1. I Comitati, organizzati in maniera autonoma e indipendente dagli organi comunali possono:
 - a. organizzare momenti di partecipazione, aggregazione, incontro e formazione con la popolazione del quartiere e delle zone per discutere problemi comuni, per coinvolgere la popolazione nei processi decisionali o per raccogliere pareri su questioni particolari;
 - b. promuovere occasioni d'aggregazione, partecipazione e coinvolgimento a carattere culturale e informativo;
 - c. sottoporre all'Amministrazione comunale proposte riguardanti qualità e funzionalità dei servizi di competenza dell'Amministrazione stessa;
 - d. proporre variazioni o interventi al fine di migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi nel quartiere o nelle zone;
 - e. organizzare incontri aperti al pubblico, con una cadenza massima di due incontri all'anno, ai quali deve partecipare il Sindaco o un suo delegato.
 - f. Inoltre, i comitati forniscono i pareri richiesti dall'Amministrazione comunale.

Art. 19. Rapporti con gli organi comunali

1. I comitati di quartiere e di zona sono organismi aperti a tutti i cittadini, senza distinzione alcuna.
2. Qualora intenda stabilire un rapporto con gli organi comunali, il comitato di quartiere o di zona è tenuto a dimostrare che la sua istituzione e il suo regolare funzionamento garantiscano il diritto di partecipazione a tutti i cittadini, residenti nel quartiere/zona, che desiderano farne parte.

Art. 20. Referenti

1. Al fine di istituire un rapporto continuativo con gli organi comunali, il comitato di quartiere e di zona elegge, in maniera del tutto autonoma, da uno a tre referenti di quartiere o di frazione allo scopo di curare i contatti fra il Comitato e gli organi comunali.
2. Affinché i referenti siano riconosciuti dagli organi comunali come interlocutori in rappresentanza del quartiere/della zona è necessario che la loro nomina risponda a requisiti di rappresentatività e democrazia.
3. Per il riconoscimento del referente è richiesto che il Comitato di quartiere o di zona si costituisca formalmente comunicando in forma scritta all'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa l'avvenuta istituzione del Comitato e l'avvenuta elezione dei referenti. Nella comunicazione, sottoscritta da tutti i membri del Comitato, dovranno essere indicati:
 - a. la denominazione del Comitato e l'ambito territoriale di riferimento;
 - b. i nominativi e i recapiti dei referenti.
4. Alla comunicazione dovrà essere allegato il verbale delle procedure di elezione dei referenti, indicante le modalità di pubblicizzazione delle votazioni e delle candidature, le modalità di voto, il numero di partecipanti all'elezione e l'esito del voto.
5. Qualora le procedure di elezione dei referenti non rispettino i criteri di rappresentatività e democraticità, l'Amministrazione comunale non potrà riconoscerli come portavoce delle istanze e degli interessi del proprio quartiere/ della propria zona, pur rimanendo invariate e riconosciute le caratteristiche di spontaneità, di aggregazione e le varie attività del comitato.

Art. 21. Incontri pubblici

1. Al fine di favorire la circolazione di informazioni fra organi comunali e cittadini, i Comitati – anche attraverso i propri referenti – possono organizzare incontri aperti al pubblico ai quali deve partecipare il Sindaco o un suo delegato.
2. Nel corso degli incontri i cittadini possono porre domande all'Amministrazione comunale su temi specifici riguardanti il proprio quartiere o la città. Nel corso dell'incontro il referente del Comitato, o in sua assenza un cittadino eletto all'inizio dell'assemblea, ha il compito di facilitare la discussione e garantire a tutti il diritto di parola.
3. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire risposte scritte, chiare e tempestive ai Comitati stessi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza e su ogni specifica questione.

Art. 22. Definizione territoriale del quartiere

1. In caso di controversie tra comitati limitrofi circa la definizione territoriale del quartiere o della zona, la Commissione dei Garanti interviene per un tentativo di conciliazione.

TITOLO III. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I. INFORMAZIONE

Art. 23. Principi generali

1. L'informazione costituisce il primo livello della partecipazione e deve essere garantita a tutti i cittadini.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per informazione lo scambio e la circolazione bidirezionale delle conoscenze fra cittadini e organi comunali.
3. A tale scopo il Comune di Contursi Terme si dota di strumenti atti all'effettiva informazione dei cittadini e alla loro periodica consultazione. Tali strumenti sono:
 - a. il sito istituzionale del Comune di Contursi Terme;
 - b. la newsletter comunale;

- c. il sondaggio on line;
- d. la bacheca dei cittadini.

Art. 24. Newsletter comunale

1. La diffusione delle informazioni relative all'attività e alle scelte amministrative avviene mediante l'inserimento delle notizie in apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Contursi Terme e attraverso la newsletter comunale.
2. L'informazione può comprendere documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto, al fine di poter utilizzare, per la loro definizione, anche proposte ed indirizzi degli organismi, gli strumenti di partecipazione e gli istituti di democrazia diretta e partecipativa di cui ai Titoli II, III e IV del presente Regolamento. Tali informazioni possono anche essere veicolate regolarmente tramite piattaforme di social network o a mezzo di opuscoli e note stampa.
3. Il Comune è tenuto a comunicare a mezzo della newsletter comunale, da recapitarsi a mezzo di posta elettronica di tutti i cittadini che ne facciano richiesta, il calendario e l'ordine del giorno dei Consigli comunali e delle Commissioni Consiliari convocate, affinché gli interessati iscritti alla newsletter possano assistere alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

Art. 25. Sondaggio On line

1. Al fine di favorire la partecipazione popolare alle scelte amministrative, l'Amministrazione comunale, anche su richiesta del Consiglio Comunale, può effettuare consultazioni popolari attraverso l'uso delle nuove tecnologie per l'informazione e la comunicazione (Sondaggio on line).
2. I Sondaggi on line raccolgono un parere indicativo e mai vincolante.
3. Il sondaggio è attivato con provvedimento del Sindaco.
4. L'apertura della consultazione popolare tramite sondaggio on line è resa pubblica mediante avviso diffuso tramite i canali di comunicazione del Comune. La consultazione dovrà rimanere aperta per almeno quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso.
5. L'Amministrazione è tenuta a pubblicare i risultati della consultazione entro dieci giorni dalla chiusura della stessa.

Art. 26. Bacheca dei cittadini

1. La bacheca dei cittadini è uno spazio a disposizione dei cittadini esclusivamente per presentare idee e contributi propositivi su progetti e temi importanti per la comunità cittadina.
2. Nella bacheca possono essere pubblicati solo contributi, proposte, idee debitamente sottoscritte dal proponente, che dovrà necessariamente indicare in calce al documento i propri riferimenti ed esplicitare la disponibilità a essere ricontattato dagli organi comunali o da altri cittadini per discutere la proposta.
3. I contributi dei cittadini sono presentati, di norma, in forma elettronica, mediante caricamento del documento nell'apposita area del sito istituzionale.
4. In caso di impossibilità o difficoltà a presentare il contributo in formato elettronico, lo stesso potrà essere consegnato in versione cartacea all'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa, che ne curerà la trasposizione in formato elettronico e la pubblicazione nella Bacheca dei cittadini.
5. I contributi restano pubblicati per sei mesi.

CAPO II. ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 27. Finalità

1. Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto, è istituito l'Albo delle Associazioni della Città Contursi Terme.
2. L'Albo delle Associazioni ha lo scopo di favorire la sussidiarietà nei rapporti fra Amministrazione comunale e Cittadini associati per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 28. Requisiti

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni le associazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che:
 - a. non abbiano scopo di lucro e i cui fini perseguiti e le cui attività siano conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - b. abbiano sede legale nel comune di Contursi Terme oppure svolgano attività documentabile all'interno del territorio comunale.

Art. 29. Iscrizione all'Albo delle Associazioni

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle Associazioni, redatta su apposito modello predisposto dall'Amministrazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di riconoscimento.
2. Alla domanda dovrà essere allegato l'atto costitutivo e, ove esista, lo statuto. Nella domanda l'Associazione dovrà attestare la sussistenza dei requisiti e la composizione dell'organismo direttivo, e indicare il referente per i rapporti con l'Amministrazione.
3. L'iscrizione all'Albo delle Associazioni è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile del Comune di Contursi Terme entro sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
4. La domanda può essere respinta per l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo 42 con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile del Comune di Contursi Terme.
5. Nei casi in cui vengano meno i requisiti richiesti o di inosservanza di quanto previsto in merito all'aggiornamento dell'Albo delle Associazioni, del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile del Comune di Contursi Terme dispone, con atto motivato, la cancellazione dell'associazione dall'Albo delle Associazioni.
6. Il provvedimento di iscrizione all'Albo Unico delle Associazioni o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene comunicato al soggetto interessato entro i trenta giorni successivi all'adozione.

Art. 30. Aggiornamento dell'Albo

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'Albo, l'Amministrazione può richiedere alle Associazioni iscritte una relazione sull'attività svolta.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni. Qualora non potesse essere documentata alcuna attività nei due anni precedenti alla richiesta, il Comune procede d'ufficio alla cancellazione dall'Albo con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo contabile del Comune di Contursi Terme.

Art. 31. Segreteria

1. L'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Unico delle Associazioni provvedendo agli adempimenti prescritti dal presente Regolamento.

Art. 32. Forme di pubblicità

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza dell'istituzione dell'Albo delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità attraverso l'inserimento sul sito web e sui canali social del Comune di idonea informativa e del modulo di iscrizione.

CAPO III. AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E PATTI DI COLLABORAZIONE

Art. 33. Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 17, 18, 21, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione, l'Amministrazione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni, da realizzarsi attraverso lo strumento dei patti di collaborazione Amministrazione e cittadini che possono essere di differenti livelli di intensità e complessità.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 34. Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a. beni comuni urbani: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b. Comune o Amministrazione: il comune di Contursi Terme nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento;
 - d. amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed Amministrazione di svolgere su un piano paritaria attività di interesse generale
 - e. proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni urbani in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - f. patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
 - g. cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività ed integrazione;
 - h. rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con carattere di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - i. gestione condivisa: interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
 - j. spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Art. 35. Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a. fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
- b. pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
- c. responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
- d. autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte dei cittadini;
- e. inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
- f. pari opportunità e contrasto alle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- g. partecipazione dei bambini: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni;
- h. sostenibilità ambientale, sociale, economica e istituzionale: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici, né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
- i. proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
- j. adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
- k. informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
- l. prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Art. 36. Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 37 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
4. Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.

Art. 37. Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
 - d. gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
 - f. le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
 - g. le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
 - h. l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
 - i. le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;

- j. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione; la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative; le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 65 del presente Regolamento;
- k. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

Art. 38. Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini può essere avviata su iniziativa dell'Amministrazione o su proposta dei cittadini attivi e può strutturarsi su differenti livelli di intensità e complessità, prevedendo:
 - a. la cura occasionale;
 - b. la cura costante e continuativa;
 - c. la gestione condivisa occasionale;
 - d. la gestione condivisa costante e continuativa;
 - e. la rigenerazione.

Art. 39. Collaborazioni proposte dall'Amministrazione comunale

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ed in coerenza con gli indirizzi da essa espressi, viene definito l'elenco delle possibili collaborazioni. La deliberazione individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e individua gli Uffici competenti e i Responsabili delegati alla conclusione dei patti di collaborazione.
2. Il Responsabile del Servizio competente pubblica un avviso per una manifestazione di interesse da parte di cittadini attivi. L'avviso specifica i requisiti necessari, i termini e le modalità di presentazione, i criteri di valutazione delle proposte.

Art. 40. Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi

1. I cittadini attivi possono, in ogni caso, presentare proposte di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, anche non inseriti nell'elenco delle collaborazioni proposte dall'Amministrazione comunale.
2. I cittadini attivi inviano la proposta di collaborazione all'Amministrazione comunale, che assegna all'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa l'attività di pre-istruttoria e di valutazione preliminare.

Art. 41. Valutazione e approvazione delle proposte

1. L'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa verifica, nella valutazione delle proposte, che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti.
2. Nel caso di più proposte concorrenti, l'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa avvia un confronto tra i diversi proponenti finalizzato alla formulazione di una proposta condivisa.
3. L'Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa, verificati il rispetto del presente Regolamento, individua gli Uffici comunali competenti per materia ai quali sottomettere la proposta per la valutazione della fattibilità tecnica e la sostenibilità economica per l'ente e predisporre gli atti necessari alla deliberazione della Giunta Comunale.
4. Qualora non sussistano le condizioni per procedere, l'Ufficio lo comunica al richiedente, illustrandone le motivazioni. Avverso tale decisione, il richiedente può appellarsi alla Commissione dei Garanti chiedendo di rivalutare la proposta.
5. L'attività di progettazione e realizzazione del programma di cura, gestione condivisa o rigenerazione è effettuata dai cittadini attivi in collaborazione con l'Ufficio comunale competente per materia.

Art. 42. Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazioni di cui al presente capo.
2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetti dei patti di collaborazione, pena l'annullamento del patto di collaborazione da parte del Comune.
3. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
4. La sottoscrizione di patti di collaborazione relativi a spazi e beni comuni di valore storico, culturale e/o di dimensioni e valore economico significativo avviene previa garanzia, da parte dei soggetti firmatari, di un'organizzazione e di una capacità tecnico-finanziaria idonee, ai fini della normativa vigente, all'intervento che si propone di realizzare. L'assolvimento di tali obblighi può essere soddisfatto anche dal coinvolgimento nell'accordo di soggetti che presentino le garanzie idonee richieste ai cittadini attivi.
5. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
6. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
7. Gli interventi ricadenti in area protetta o in aree sulle quali insistono altri vincoli, sono preventivamente sottoposti agli Enti al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.
8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la gestione condivisa o la rigenerazione di immobili, prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi.
9. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
10. Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile.

Art. 43. Formazione

1. Il Comune promuove e organizza, anche per i propri dipendenti, percorsi formativi finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente capo.
2. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

Art. 44. Forme di sostegno, esenzioni e agevolazioni in materia di canoni e tributi

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore di singoli cittadini né deliberare affidamenti diretti a favore dei cittadini, singoli o associati, con i quali viene stipulato il patto.
2. Il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione dei seguenti vantaggi economici a favore dei cittadini attivi:
 - a. l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale finalizzato alla realizzazione delle attività previste nel patto di collaborazione;
 - b. l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze, purché finalizzate alla realizzazione delle attività previste nel patto di collaborazione;
 - c. la fornitura in comodato d'uso gratuito di beni strumentali, materiali di consumo e – per le attività di breve durata – dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il Comune ne favorisce il riuso;
 - d. l'attribuzione di contributi per la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
3. Ai sensi dell'articolo 24, Legge 11 novembre 2014, n. 164 e dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può disporre esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, per le attività poste in essere nell'ambito dei patti di collaborazione.
4. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dal Comune per attività di pubblico interesse.

Art. 45. Affiancamento di dipendenti comunali

1. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e qualora le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Art. 46. Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. A tal fine, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche di carattere temporaneo, comunque accessorie e limitate nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, e in ogni caso finalizzate all'autofinanziamento.
3. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento TOSAP e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a. si tratti di iniziative occasionali, ossia di iniziative la cui durata non superi i dieci giorni annui;
 - b. la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, iniziative patrocinate dal Comune, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
 - c. i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Art. 47. Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed Amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione vengono concordate nel patto di collaborazione. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
 - a. chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b. comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c. periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d. verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a. obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b. azioni e servizi resi;
 - c. risultati raggiunti;
 - d. risorse disponibili ed utilizzate.
4. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sul sito internet, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.

Art. 48. Prevenzione dei rischi ed assicurazione

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Nel caso di interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato fra questi ultimi un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune garantisce, nei limiti delle risorse disponibili e in relazione ai contenuti del patto, la copertura degli oneri derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa dei cittadini attivi per infortunio e responsabilità civile verso terzi.

Art. 49. Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'Amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Art. 50. Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi. I membri del Comitato di conciliazione non hanno diritto a indennità, rimborsi o retribuzioni a carico del Comune.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione di carattere non vincolante.
3. Le parti, se in disaccordo con la proposta, possono congiuntamente rimettere la decisione alla Commissione dei Garanti. La proposta di conciliazione emessa dalla Commissione dei Garanti ha invece carattere vincolante sul patto di collaborazione.

Art. 51. Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente capo devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Art. 52. Comunicazione dell'Amministrazione condivisa

1. Al fine di favorire il progressivo radicamento dell'amministrazione condivisa, il Comune, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani.
2. L'Amministrazione comunale si impegna a realizzare una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.
3. L'attività di comunicazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni sull'amministrazione condivisa, anche arricchendole grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

TITOLO IV. ISTITUTI DI DEMOCRAZIA DIRETTA E PARTECIPATIVA

CAPO I. ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 53. Principi generali

1. Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione possono essere presentate e sottoscritte dai titolari dei diritti di partecipazione previsti dallo Statuto.

Art. 54. Istanze

1. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifiche questioni che possano essere oggetto dell'attività dell'Amministrazione, che non siano riservate per disposizioni di legge e che riguardino problematiche, anche complesse, o che siano volte a conoscere eventuali valutazioni ed azioni e propositi dell'Amministrazione comunale.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui all'art. 30 dello Statuto, è rivolta al Sindaco e trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio. Ogni titolare del diritto può presentare un massimo di tre istanze ogni anno e la stessa istanza non può essere ripresentata una seconda volta per tutta la durata del Consiglio Comunale.
3. L'istanza, in carta libera, può essere presentata all'Ufficio Protocollo, oppure trasmessa per posta ordinaria o a mezzo posta elettronica certificata.
4. L'Amministrazione è tenuta a rispondere per iscritto entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo. Le istanze presentate e le risposte relative sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune, con l'oscuramento dei soli eventuali dati sensibili ai sensi di legge.
5. In caso di mancata risposta nei termini previsti, il Presidente del Consiglio, se l'istanza è di competenza del Consiglio Comunale, la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile dandone notizia al primo promotore.

Art. 55. Petizioni

1. La petizione consiste in un atto sottoscritto da almeno 50 elettori, che sottopone all'attenzione dell'Amministrazione uno specifico problema.
2. La petizione può proporre l'approvazione di un atto specifico da parte della Giunta o del Consiglio Comunale, o più genericamente richiedere l'intervento dell'Amministrazione finalizzato alla risoluzione di problemi pratici ed è rivolta al Sindaco e trasmessa per conoscenza al Presidente del Consiglio. Le petizioni devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Le firme devono essere raccolte su fogli riportanti ciascuno l'oggetto della petizione e, in calce, le firme dei sottoscrittori. Ogni firma deve essere accompagnata dalla indicazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e degli estremi del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro capacità alla sottoscrizione in relazione ai requisiti soggettivi richiesti.
4. Il Sindaco è tenuto a rispondere alle sole petizioni sottoscritte da almeno 50 elettori che abbiano compiuto 16 anni e deve avvenire entro i sessanta giorni successivi alla data di acquisizione al protocollo generale. La risposta, per iscritto, è inviata al primo sottoscrittore, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo ed è pubblicata sul sito web istituzionale.
5. In caso di mancata risposta nei termini previsti, il Presidente del Consiglio, se la petizione è di competenza del Consiglio Comunale, la iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile dandone notizia al primo promotore.

Art. 56. Proposte di deliberazione di iniziativa popolare

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare indirizzate al Consiglio Comunale o alla Giunta per l'adozione degli atti di rispettiva competenza devono essere sottoscritte da 100 elettori.

2. Le proposte di deliberazione devono essere presentate da un comitato promotore costituito da almeno cinque cittadini, che elabora la proposta e la sottopone all'attenzione del Segretario Comunale accompagnata da una relazione illustrativa.
3. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare devono avere ad oggetto esclusivamente materie di competenza del Comune che la legge attribuisce al Consiglio Comunale o alla Giunta, ed essere redatte con chiara indicazione dell'oggetto stesso, dei motivi del provvedimento, ove necessario delle modalità di finanziamento, e con la formulazione in punti sintetici del dispositivo.
4. Il Segretario Comunale provvede ad inoltrare la proposta di deliberazione ai Settori competenti per la verifica della fattibilità tecnica e contabile.
5. Qualora la sola verifica circa i requisiti formali abbia esito negativo, il Segretario Comunale ne dà comunicazione motivata al comitato promotore della proposta invitandolo a riformulare il testo. Quest'ultimo può adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione.
6. Ricevuto il parere positivo dei Responsabili dei servizi competenti, il Segretario Comunale ne dà comunicazione al comitato promotore che può quindi iniziare la raccolta delle firme. Le proposte di deliberazione devono essere presentate in forma cartacea su fogli riportanti ciascuno l'oggetto della proposta e, in calce, le firme dei sottoscrittori. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e estremi del documento di identità), per consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti richiesti.
7. Una volta raccolte le firme necessarie, la proposta con le relative sottoscrizioni deve essere depositata a cura del comitato promotore presso l'ufficio del Segretario Comunale accompagnata dalla relazione illustrativa. Entro due giorni dalla ricezione, il Segretario Comunale provvede a protocollare la proposta e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ovvero al Sindaco in ragione delle rispettive competenze.
8. Il Segretario Comunale procede alla verifica delle sottoscrizioni. Successivamente allega alla proposta il parere dei Responsabili dei Servizi competenti e trasmette la proposta di delibera al Presidente del Consiglio Comunale o al Sindaco in ragione delle rispettive competenze. La proposta di deliberazione deve essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale o della riunione di Giunta entro quarantacinque giorni dal deposito. Prima della discussione, il comitato promotore deve illustrare la proposta alle commissioni consiliari competenti o alla Giunta. A tal fine, il presidente della commissione consiliare competente o il Sindaco convocano la seduta invitando il comitato promotore.
9. La proposta è posta ai voti del Consiglio comunale o della Giunta entro sessanta giorni dal deposito. Al comitato promotore è in ogni caso dato avviso della seduta almeno cinque giorni prima.
10. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, comunicano al comitato promotore le decisioni assunte entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento.

CAPO II. BILANCIO PARTECIPATIVO

Art. 57. Finalità e principi generali

1. Al fine di permettere ai cittadini di partecipare attivamente alla progettazione, allo sviluppo e all'elaborazione della politica municipale viene istituito il Bilancio Partecipativo.
2. Il Bilancio Partecipativo è un processo di democrazia diretta, attraverso il quale i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'Ente nelle aree e nei settori nei quali l'Ente ha competenza diretta.
3. Il Bilancio Partecipativo è uno strumento propedeutico e di supporto al Bilancio di Previsione. Tramite il processo di partecipazione, infatti, la comunità può evidenziare all'Amministrazione alcune necessità più rilevanti rispetto ad altre.

Art. 58. Soggetti della partecipazione

1. Sono titolari del diritto di partecipazione tutti i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 59. Definizione del budget e delle aree tematiche

1. Annualmente ed entro il mese di marzo la Giunta Comunale può definire con propria deliberazione l'apertura della procedura del Bilancio Partecipativo relativo al Bilancio di Previsione dell'anno successivo.
2. Nella stessa deliberazione devono essere definite:
 - a. La quota del bilancio di previsione che si intende sottoporre alla procedura del Bilancio Partecipativo;
 - b. le aree tematiche oggetto della procedura. La Giunta può individuare più aree tematiche da sottoporre alla procedura partecipata.

Art. 60. Avviso pubblico

1. A seguito della delibera di Giunta con la quale vengono definite le aree tematiche e la quota di bilancio, il Sindaco promuove un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a tutti i cittadini allo scopo di promuovere la raccolta di proposte di utilizzo della quota sottoposta alla procedura di Bilancio Partecipativo.
2. All'avviso potranno rispondere tutti i titolari del diritto di partecipazione di cui al precedente articolo 66.

Art. 61. Gruppo di Lavoro Organizzativo

1. Per l'avvio e per la gestione del processo del Bilancio Partecipativo il Comune di Contursi Terme si avvale del Gruppo di Lavoro Organizzativo composto dal Sindaco, dall'Assessore/consigliere delegato al Bilancio, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Presidenti delle Commissioni Permanenti Consiliari, se costituite, dal Responsabile del Servizio Amministrativo e contabile nonché da altre professionalità interne alla struttura comunale che si ritengano necessarie.
2. Il Gruppo di Lavoro Organizzativo ha la funzione di coordinare il processo partecipativo, sovrintendendo a tutte le fasi del processo.
3. Al fine di dare un'informazione il più possibile dettagliata sulle fasi del progetto, il Gruppo di Lavoro Organizzativo predisporrà un piano di pubblicizzazione attraverso gli strumenti di informazione comunali e i mass media.

Art. 62. Fasi e modalità della partecipazione

1. Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi:
 - a. Informazione
 - b. Consultazione e raccolta delle proposte
 - c. Valutazione delle proposte
 - d. votazione delle proposte.

Art. 63. Informazione

1. L'Amministrazione rende nota la volontà di coinvolgere i cittadini al processo di formazione di una parte del bilancio di previsione. A tal fine può organizzare incontri informativi aperti al pubblico, propedeutici al procedimento e finalizzati a spiegarne le fasi e l'attuazione.
2. L'informazione è effettuata mediante la pubblicazione di un avviso affisso sul territorio comunale e pubblicato sul sito istituzionale e nei canali social del Comune.

Art. 64. Consultazione e raccolta delle proposte

1. Entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico promosso dal Sindaco, ogni titolare del diritto di partecipazione può far pervenire il proprio contributo attraverso un'apposita scheda di partecipazione predisposta dall'Amministrazione. Ogni titolare del diritto di partecipazione può presentare una sola proposta per ciascuna delle aree tematiche oggetto della procedura di Bilancio partecipata.

2. La scheda di partecipazione può essere ritirata negli uffici comunali o scaricata direttamente dal sito internet del Comune.
3. Le proposte potranno essere consegnate a mano all'ufficio protocollo del Comune, oppure trasmesse tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata.
4. Le proposte devono riguardare esclusivamente le aree tematiche individuate di anno in anno dalla Giunta. Per ogni area tematica di interesse potrà essere presentata una sola scheda con un'unica proposta, declinata secondo le modalità indicate nella scheda, pena l'esclusione della proposta dalla fase di valutazione.
5. Allo scopo di promuovere la più ampia partecipazione alla procedura, il Sindaco può istituire, con proprio decreto, uno o più gruppi di progettazione formati da residenti che abbiano compiuto 16 anni. Il gruppo di progettazione avrà lo scopo di elaborare una proposta di utilizzo della quota di bilancio sottoposta alla procedura di Bilancio Partecipativo.

Art. 65. Valutazione delle proposte

1. Le proposte presentate dai cittadini nei termini stabiliti nell'avviso pubblico o dal gruppo di progettazione sorteggiato sono verificate dal Gruppo di Lavoro Organizzativo.
2. Le proposte vengono distinte in:
 - a. segnalazioni: piccoli interventi di modesta entità che vengono immediatamente trasmessi agli uffici competenti e che non faranno parte del documento di bilancio partecipativo;
 - b. interventi: opere o interventi di interesse di scala comunale che necessitano di una istruttoria tecnica.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dall'avviso pubblico, il Gruppo di Lavoro Organizzativo valuta le proposte pervenute secondo i seguenti criteri:
 - a. fattibilità tecnica, economica e giuridica degli interventi;
 - b. compatibilità rispetto agli atti già approvati dagli organi comunali;
 - c. stima dei costi;
 - d. caratteristica del perseguimento dell'interesse generale;
 - e. compatibilità con i settori di intervento e con la quota percentuale delle previsioni di bilancio sottoposta alla procedura partecipata.
4. In ogni caso, qualora pervenissero più proposte analoghe fra loro per ambito di intervento e caratteristica della proposta, è facoltà del Gruppo di Lavoro Organizzativo integrare le proposte fra loro e dare la priorità alle proposte che avranno caratteristiche e ambiti di intervento simili.
5. Le proposte selezionate dal Gruppo di Lavoro Organizzativo, sulla base dei suddetti criteri, sono inserite nel documento di bilancio partecipativo e sono distinte per area tematica. Il documento di bilancio partecipativo è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e può essere trasmesso ai cittadini attraverso la newsletter comunale.
6. Le proposte elaborate dai cittadini e inserite nel documento di bilancio partecipativo possono essere presentate nell'ambito di un'iniziativa unitaria che si svolgerà in una sede individuata dall'Amministrazione e pubblicizzate attraverso gli strumenti di informazione istituzionali e i mass media.

Art. 66. Votazione

1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del documento di bilancio partecipativo il Sindaco, con proprio decreto, indice una consultazione popolare alla quale possono partecipare tutti i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. La votazione delle proposte contenute nel documento di bilancio partecipativo avviene con le modalità, nelle sedi e secondo gli orari indicati nel decreto con il quale il Sindaco indice la consultazione popolare.
3. Per ciascuna area tematica è predisposta una scheda contenente in forma sintetica le proposte contenute nel documento di bilancio partecipativo. I titolari del diritto di partecipazione possono votare una sola proposta per ciascuna scheda.

4. Entro una settimana dalla data di indizione della consultazione, l'ufficio anagrafe predispone una lista degli aventi diritto al voto al fine di permettere al personale comunale, di cui al successivo comma, di verificare l'identità di coloro che parteciperanno alle operazioni di voto.
5. Le operazioni di voto avvengono con la vigilanza del personale comunale o di gruppi di volontari appositamente organizzati in un collegio composto da un presidente di seggio, un segretario verbalizzante e almeno tre scrutatori.
6. I risultati delle votazioni sono ritenuti validi indipendentemente dal numero di aventi diritto al voto che partecipano alla consultazione. Per ciascuna area tematica le proposte che avranno ottenuto il maggior numero di voti avranno carattere vincolante per l'Amministrazione e saranno inserite all'interno del Bilancio di Previsione relativo all'anno successivo allo svolgimento della procedura del Bilancio Partecipativo.

TITOLO V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 67. Pubblicità del regolamento

1. A norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione del pubblico in formato telematico sul sito web del Comune affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 68. Ufficio comunale per la partecipazione e l'amministrazione condivisa

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. A tal fine, l'assetto organizzativo del Comune deve essere tale da:
 - a. assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - b. consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
 - c. garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini e garantire la piena realizzazione degli istituti di democrazia diretta e partecipativa previsti dal presente Regolamento, è istituita, nell'ambito del Servizio Amministrativo – Contabile, una apposta unità operativa, denominata Ufficio per la partecipazione e per l'amministrazione condivisa.
4. L'Ufficio per la partecipazione e per l'amministrazione condivisa svolge le funzioni di supporto amministrativo per la piena e concreta attuazione degli strumenti e degli istituti di partecipazione previsti dal presente Regolamento.

Art. 69. Capitolo di spesa

1. Al fine di dare attuazione agli strumenti e agli organismi di partecipazione previsti dal presente Regolamento, ogni anno la Giunta deve stanziare in bilancio di previsione un apposito capitolo di spesa.

Art. 70. Revisione del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato in ogni sua parte con deliberazione del Consiglio Comunale e con gli strumenti di partecipazione referendari previsti da questo stesso Regolamento.

Art. 71. Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 all'atto della raccolta dei dati personali necessari alla realizzazione degli organismi e degli strumenti di partecipazione previsti dal presente Regolamento sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità,

ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

Art. 72. Albo delle Associazioni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Contursi Terme dovranno rinnovare la richiesta di iscrizione allegando alla domanda una relazione sulle attività svolte.

Art. 73. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.